



*ALL. VERBALE CONFERENZA PREL.
del 26-1-2018*

Il GUP

Sciogliendo la riserva e provvedendo sulle istanze di citazione del responsabile civile avanzate all'udienza del 16.1.2018;

rilevato che è stata richiesta dalle costituite parte civili la citazione dei responsabili civili Banca Intesa S. Paolo, Banca d'Italia, CONSOB, Banca Apulia, PricewaterhouseCoopers (di seguito PWC), ZANATTA Fulvio, MINGOZZI Alessandra e BAZZI Ezio, ed inoltre di Veneto Banca in liquidazione (nell'ipotesi di mancata citazione di Banca Intesa S. Paolo);

considerato che la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo laddove nel processo penale sia presente un imputato del cui operato quest'ultimo sia chiamato a rispondere per legge, giusto il disposto dell'art. 185 c.p.;

ritenuto, di contro, che debba essere esclusa la possibilità di citare il responsabile civile nel caso in cui la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti si fondi su un titolo diverso dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^a, 13/11/2009, n. 1479; Cass., sez. 4^a, 27/05/2011, n. 38704, rv. 251098; Cass. Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264913) sicchè la legittimazione del responsabile civile può essere esclusa nel caso di un imputato del cui operato quest'ultimo debba rispondere a titolo contrattuale;

ritenuto che non possa quindi ammettersi, nel presente giudizio, la citazione dei responsabili civili PWC, Fulvio ZANATTA, MINGOZZI Alessandra e BAZZI Ezio, trattandosi con evidenza di posizioni nei cui confronti viene evocata una pretesa risarcitoria basata su pregressi rapporti di tipo professionale intercorsi tra gli stessi e Veneto Banca e che dunque non possono essere chiamati a rispondere per legge delle condotte degli odierni imputati;

rilevato, quanto alle posizioni di BANCA d'ITALIA e CONSOB, che le stesse secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state vittime, nella qualità di organismi incaricati della vigilanza, di condotte dolosamente volte ad occultare le effettive condizioni patrimoniali di Veneto Banca sicchè tali enti hanno assunto nel presente procedimento la veste di persone offese ed è stata ammessa la loro costituzione in qualità di parti civili, a seguito del riconoscimento della loro legittimazione ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti degli imputati;

considerato che già in tale ottica può ravvisarsi una palese incompatibilità tra tale posizione e quella di responsabile civile che si pretende che tali enti assumano;

ritenuto che in ogni caso, quand'anche si ritenesse che agli enti suddetti fosse ascrivibile la causazione del danno subito dalle altre parti civili costituite - a causa di condotte colpose a carico degli azionisti ed obbligazionisti di Veneto Banca - dovrebbe rilevarsi che tale forma di responsabilità diretta non si attaglia al responsabile civile - che è soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 c.p. e art. 83 c.p.p. (tanto che in giurisprudenza è stata ritenuta illegittima la decisione che affermava la responsabilità diretta, a titolo di colpa, del responsabile civile e non già per fatto altrui) con la conseguente impossibilità che nel processo penale tale veste venga assunta al soggetto che, versando in colpa, abbia un



titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile (cfr. Cass., sez. 4[^], 1.2.2012, n. 10701, rv. 252674; Cass., sez. 6[^] 27.9.2012, n. 41520, rv. 253810);

ritenuto che analoghe considerazioni possono essere estese alle posizioni, su cui in precedenza ci si è soffermati, di PWC, Zanatta, Mingozzi e Bazzi;

evidenziato che anche per ciò che attiene alla posizione di Banca Apulia, che avrebbe collocato sul mercato titoli riferibili a Veneto Banca, e dunque dovrebbe essere chiamata a rispondere, in questa sede, dei danni da ciò derivati nella qualità di responsabile civile, deve rilevarsi come la stessa abbia agito nell'ambito della propria attività di istituto di credito cosicché eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti, per condotte direttamente produttive di danno - e dunque non per fatto altrui - dovranno essere avanzate, in altra sede, mediante apposita domanda giudiziale;

ritenuto viceversa che sebbene le condotte per cui si procede possano essere inquadrate nel rapporto organico tra gli odierni imputati e l'Istituto Veneto Banca - cosicché la pretesa nei confronti di Veneto Banca, quale responsabile civile, appare correttamente riconducibile alla previsione di cui all'articolo 2049 del codice civile (con la possibilità di una sua citazione quale responsabile civile) deve tuttavia rilevarsi come in data 26 giugno 2017 Veneto Banca sia stata oggetto di cessione in favore di Intesa San Paolo spa, con la conseguenza che le relative domande risarcitorie, anche quale responsabile civile, possono essere rivolte nei confronti di quest'ultima per le ragioni di seguito indicate;

considerato al riguardo che il suddetto contratto appare inquadrabile alla stregua di una cessione di azienda, in quanto il complesso degli elementi trasferiti appare idoneo a conservare l'attitudine all'esercizio dell'attività d'impresa;

ritenuto che la fondatezza di tale qualificazione trovi riscontro nella circostanza che l'accordo contrattuale fa espresso riferimento ad una cessione di azienda ("contratto di cessioni di azienda")

rilevato che in termini generali la cessione di azienda è disciplinata dall'articolo 2560 comma secondo del codice civile, che prevede la responsabilità del cessionario nei confronti dei terzi ceduti (nel caso di specie i titolari di azioni ed obbligazioni emesse da Veneto Banca) stabilendo altresì che nel trasferimento di un'azienda commerciale debba rispondere dei debiti pregressi anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori mentre, nel caso di specie, sono stati espressamente esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e le passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate e/o convertibili o comunque ad esse connesse;

rilevato che la suddetta esclusione corrisponde alle previsioni di cui al decreto legge 99 del 25 giugno 2017 convertito dalla legge 121 del 31 luglio 2017 e che con tale norma viene individuata, nell'intento di salvaguardare l'interesse pubblico alla continuità aziendale di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, poste in liquidazione (interesse riferibile alla tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost.), una categoria di creditori chiamati di fatto a sopportare parte del costo di tale salvataggio;

considerato che gli stessi vengono individuati nei soggetti danneggiati dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate delle due banche



predette o dalla violazione, a loro danno, delle normative sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni od obbligazioni e i cui crediti non rientrano normativamente nel perimetro della cessione, non sembrerebbero avere concrete possibilità di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese in quanto gli elementi patrimoniali attivi delle aziende bancarie cedute sono confluiti nel patrimonio di un soggetto nei cui confronti non possono agire;

ritenuto che tale esclusione possa dare luogo a dubbi di legittimità costituzionale ~~o~~ determinandosi, a carico di tali soggetti, una disparità di trattamento (visto che si perviene, nei loro confronti, alla espressa esclusione della tutela di cui all'art. 58 TUB), non solo con riferimento agli altri creditori di Veneto Banca ma anche per ciò che attiene alle posizioni dei creditori di qualunque altra azienda bancaria oggetto di trasferimento, anche in considerazione del fatto che colui che abbia acquistato da Veneto Banca qualsiasi altro titolo, diverso rispetto alle azioni od obbligazioni subordinate emesse dalle banche venete, non incorre nel limite predetto e dunque viene a trovarsi in una posizione più favorevole e che inoltre la categoria dei soggetti chiamati a rispondere del dissesto non coincide con quella generale degli azionisti di cui alla Direttiva Europea 014/59/EU, ma viene identificata attraverso il mezzo con il quale il danneggiato ha provocato il danno (la commercializzazione dei titoli e la violazione delle norme sui servizi di investimento);

considerato tuttavia che in questa fase processuale, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, sia possibile pervenire, pur in presenza di tali dubbi interpretativi, ad una lettura della norma di cui all'art. 3 del D.L. 99/17 che sia conforme ai principi costituzionali;

rilevato, al riguardo, come la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità quando il giudice abbia omesso di ricercare - o abbia ricercato in modo inadeguato - l'interpretazione conforme a Costituzione, ribadendo il principio alla luce del quale "l'illegittimità costituzionale di una disposizione non consegue alla possibilità di darne un'interpretazione contrastante con precetti della Costituzione, quanto all'impossibilità di adottarne una ad essi conforme" (sentenza n. 29 del 2009 e anche n. 147 e n. 148 del 2008 e n. 379 e n. 403 del 2007) cosicché l'interprete è in ogni caso chiamato a ricercare una lettura della norma che sia conforme ai principi fondanti dell'ordinamento;

considerato che l'art. 3 comma 1 del D.L. 99/2017, che disciplina l'ambito della cessione di azienda definendone l'oggetto, ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede tuttavia alcuna espressa deroga all'articolo 2560 comma secondo del codice civile, sicché quest'ultima norma continuerebbe a regolare - nell'interpretazione fatta propria da autorevole dottrina e alla quale si ritiene in questa sede di poter accedere - i rapporti tra il cessionario e i soggetti terzi, sommandosi *ex lege* alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario e determinandosi così la "strutturale dissociazione" tra l'oggetto del negozio di cessione, come disegnato dall'accordo contrattuale, e il regime di responsabilità verso i terzi;

rilevato come da tale conclusione derivi la limitazione di responsabilità, per i debiti pregressi che abbiano la natura sopra specificata, solo nei rapporti tra le parti del



negozio e non già nei confronti dei terzi creditori (neppure di quelli espressamente esclusi dal perimetro della cessione dall'art. 3 co.1 lett. b) del D.L. 99/2017 sopra citato);

considerato al riguardo che l'espresso richiamo derogatorio all'art. 2741 del codice civile, effettuato dalla norma appena richiamata, non sembrerebbe escludere la responsabilità del cessionario, e ciò da un lato avuto riguardo alla circostanza che nel caso di specie trattasi di crediti chirografari (quelli degli azionisti ed obbligazionisti) e dall'altro che non risulta nel contempo espressamente derogata la generale previsione di cui all'art.2740, laddove si prevede il generale diritto del creditore a soddisfarsi su tutti i beni del debitore, unica via alternativa, quest'ultima, a quella della deroga espressa all'articolo 2560 del codice civile - norma che è applicabile in quanto riconducibile ai principi generali in materia di cessione di azienda - qualora si volesse sottrarre il soggetto acquirente alla responsabilità nei confronti dei creditori;

considerato dunque che appare condivisibile il rilievo interpretativo secondo cui la previsione di cui all'art. 3 del decreto sembrerebbe riferita alla disciplina dell'oggetto della cessione contrattuale e dunque alla *lex specialis* che disciplina il rapporto tra le parti ("*restano in ogni caso esclusi dalla cessione....*"), senza nel contempo occuparsi della responsabilità esterna (nei confronti dei terzi) che ad essa consegue, cosicché si delinea, in siffatta prospettiva, proprio in ragione del contenuto letterale della norma, una "strutturale dissociazione" tra l'oggetto del negozio di cessione, così come concretamente designato dall'accordo contrattuale, e il (difforme) regime di responsabilità verso terzi;

evidenziato, in altri termini, che a prescindere dalla volontà delle parti - che è stata esplicitata nel contratto conformemente al testo normativo (il quale si caratterizza per un intento "protettivo" od "esonerativo" del soggetto acquirente) - non possa ritenersi, almeno sulla base della valutazione che spetta al giudicante in questa fase processuale, che la previsione suddetta possa segnare il venir meno della responsabilità del cessionario di fronte ai terzi in ragione, come si è visto, dei comuni principi generali civilistici in materia di cessione di azienda e che non sia irragionevole non accedere ad una lettura del decreto 99/17 che sottragga una parte considerevole dei beni dell'originario debitore alla garanzia patrimoniale in favore di alcuni creditori, alterando il principio, come si è visto non espressamente derogato, della responsabilità patrimoniale;

ritenuto che dunque sussista la possibilità che le costituite parti civili avanzino domande risarcitorie nei confronti del soggetto resosi cessionario di Veneto Banca spa, salva la verifica della fondatezza delle stesse nelle successive fasi processuali cosicché deve accogliersi la richiesta di autorizzazione alla citazione del responsabile civile, con una interpretazione della norma che consente di superare in radice i dubbi, sollevati dalle parti civili, sulla conformità della stessa alle previsioni costituzionali, determinandosi, con l'ammissione del responsabile civile, l'irrilevanza della dedotta questione, nel presente giudizio, così da precludere il sindacato di legittimità dinanzi alla Consulta;

PQM

visto l'articolo 83 codice di procedura penale dispone con separato provvedimento la citazione del responsabile civile Banca Intesa S. Paolo spa e dispone procedersi oltre

